

All'AT di Roma
Via Luigi Pianciani 32 - 00185 Roma
Pec: usprim@postacert.istruzione.it

e p.c.
U.S.R. del Lazio
Settore Scuola secondaria di primo grado
Via Luigi Pianciani 32 - 00185 Roma
Pec: drla@postacert.istruzione.it

MUR - Ufficio del Ministro Direzione Informazione
Viale Trastevere, 76/a 00153 ROMA
Pec: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

AT di Enna
Via Legnano, n. 22 - 94100 Enna
Pec: uspen@postacert.istruzione.it

OGGETTO: Richiesta di conciliazione avverso mancato trasferimento su AMBITI della Provincia di Enna, - REGIONE Sicilia ai sensi dell'art. 17, co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto il 08 aprile 2016 nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007.

L'istante, Albia Maria Concetta [REDACTED] e residente in via Tripoli, n. 14 Capo D'orlando (Me) cf. [REDACTED], abilitata all'insegnamento per la classe di concorso A043, è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01/09/2015 su posto di sostegno (ADD00) e ha differito la presa di servizio in data 08/09/2015 rimanendo presso il Liceo Classico "A. Manzoni" di Mistretta (Me) per n. 6 ore di A061 e presso il Liceo Classico "V. Emanuele III^o" di Patti (Me) e solo il 14/07/2016 ha preso servizio presso l'Istituto Comprensivo Via Cassia Km. 18,700 - Roma

1) Con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017.

2) L'art. 3 della suddetta ordinanza ha previsto che: "Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato, il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati"; comma 8" I docenti ed il personale ATA devono redigere le

domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione Mobilità 16/17".

3) Il successivo comma 16 della medesima norma ha previsto: " Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza"

4) L'istante Allia Maria Concetta ha presentato domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale scuola sec. di 1 grado anno scolastico 2016/17 docenti assunti nell'a.s. 2015/16 nella fase "B" da GAF presso l'Ambito Territoriale della Provincia di Roma allegando tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso e le è stato riconosciuto un punteggio di 57;

L'istante ha altresì provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze di ambito nel

seguente ordine:

- 1 SICILIA AMBITO 0016
- 2 SICILIA AMBITO 0013
- 3 SICILIA AMBITO 0015
- 4 SICILIA AMBITO 0014
- 5 SICILIA AMBITO 0022
- 6 SICILIA AMBITO 0006
- 7 SICILIA AMBITO 0009
- 8 SICILIA AMBITO 0010
- 9 SICILIA AMBITO 0019
- 10 SICILIA AMBITO 0021
- 11 SICILIA AMBITO 0007
- 12 SICILIA AMBITO 0017
- 13 SICILIA AMBITO 0008
- 14 SICILIA AMBITO 0020
- 15 SICILIA AMBITO 0026
- 16 SICILIA AMBITO 0025
- 17 SICILIA AMBITO 0023
- 18 SICILIA AMBITO 0024
- 19 SICILIA AMBITO 0012
- 20 SICILIA AMBITO 0011
- 21 SICILIA AMBITO 0027
- 22 SICILIA AMBITO 0028
- 23 SICILIA AMBITO 0004
- 24 SICILIA AMBITO 0005
- 25 SICILIA AMBITO 0001
- 26 SICILIA AMBITO 0002
- 27 SICILIA AMBITO 0003
- 28 CALABRIA AMBITO 0009
- 29 CALABRIA AMBITO 0010
- 30 CALABRIA AMBITO 0011
- 31 CALABRIA AMBITO 0012

32 CALABRIA AMBITO 0013

e l'elenco delle preferenze di Provincia nel seguente ordine:

33 ME SICILIA AMBITO 0016
34 CT SICILIA AMBITO 0006
35 PA SICILIA AMBITO 0022
36 SR SICILIA AMBITO 0026
37 RG SICILIA AMBITO 0026
38 EN SICILIA AMBITO 0012
39 TP SICILIA AMBITO 0027
40 CL SICILIA AMBITO 0004
41 AG SICILIA AMBITO 0001
42 RC CALABRIA AMBITO 0009
43 WV CALABRIA AMBITO 0012

7) In seguito alla pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 pubblicato sul sito dell'Ambito Territoriale Provinciale di Enna dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia in data 04 agosto 2016 l'istante ha appreso che:

- a) l'aspirante Fedele Maria, [REDACTED], nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Sicilia 0008 con punti 36 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- b) l'aspirante Albini Lidia, [REDACTED], nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Sicilia 0008 con punti 17 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- c) l'aspirante Ferlito Carmen, [REDACTED], nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Sicilia 0008 con punti 46 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- d) l'aspirante Miceli Maria, [REDACTED], nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi

57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Sicilia 0008 con punti 36 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;

e) l'aspirante Nasca Adriana, [REDACTED], nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Palermo 0021 con punti 29 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;

f) l'aspirante La Bella Caterina, [REDACTED], nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Enna 0012 con punti 27 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;

g) l'aspirante Foti Francesca, [REDACTED], nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Reggio Calabria Ambito 0010 con punti 3 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;

8) Tale modus operandi risulta illegittimo per i seguenti motivi

IN DIRITTO

VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.

L'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito alla errata attribuzione del trasferimento nonostante la sottoscritta avesse inoltrato nei termini tutta la documentazione necessaria seguendo le istruzioni prescritte dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. l. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce).

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che "La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta" (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

.oooOoo..

Alla luce di quanto sopra premesso, l'istante presenta, ai sensi dell'art. 17 C. 2 DEL CCNI sulla mobilità 8 aprile 2016 e ai sensi dell'art. 135 del CCNL/2007, formale

RICHIESTA DI CONCILIAZIONE

Avverso il provvedimento di mobilità disposto dall'Ufficio Scolastico Regionale e Ufficio Scolastico Territorialmente competente sulla base dei prospetti elaborati dalle procedure automatiche del Sistema Informativo del MIUR in data 03/08/2016

CHIEDE

La rettifica del provvedimento con la modifica della sede di destinazione, ovvero l'assegnazione all'Ambito di Catania della Regione Sicilia o comunque nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/17, nonché nel rispetto del diritto del punteggio regolarmente acquisito.

Si precisa che il numero dei nominativi degli aspiranti segnalati dall'odierno esponente è, comunque, inferiore rispetto a quello degli aspiranti che hanno ottenuto con punteggio inferiore gli ambiti richiesti dal sottoscritto.

Con avvertenza

che in difetto di modifica, da parte di codesti uffici, della procedura di mobilità erroneamente disposta, l'istante sarà costretto ad adire l'autorità giudiziaria, anche in via d'urgenza, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

Allega: 1) copia domanda mobilità; 2) lettera di notifica dell'esito del trasferimento; 3) copia dell'elenco dei trasferimenti pubblicato dal USP di Catania

Capo D'orlando, 16/08/2016

Firma
Renzo Dorello Alessi

(Indirizzo mail : allia70@virgilio.it)